19.12.2012 Cassazione Civile – (accertamento fiscale a carico di un medico legale)



II fatto

L'Agenzia delle Entrate di Milano ha emesso nei confronti di un medico legale, un avviso di accertamento relativo a tributi IVA, IRPERF,IRAP per l'anno 2002, contestando un maggior reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF e IRAP, l'esistenza di costi fittizi e spese indeducibili, nonché maggiore IVA a debito per mancato assoggettamento a tale imposta di fatture emesse per lo svolgimento di attività professionale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (giudice di primo grado) ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo corretto il suo comportamento quanto alla mancata fatturazione delle prestazioni svolte nell'ambito di visite mediche di pazienti volte alla formulazione di giudizi diagnostici ed alla verifica del grado di danno permanente - ove esistente -, ritenendo che la Circolare n. 4E del 28.1.20005, con la quale l'Amministrazione finanziaria, mutando il proprio precedente orientamento, aveva ritenuto assoggettabile ad IVA tali prestazioni in forza di alcune decisioni emanate dalla Corte di Giustizia, aveva carattere innovativo e non poteva avere effetto retroattivo nè, ancora, poteva attribuire valenza retroattiva ad una legge dello Stato. Il primo giudice, pertanto, annullava l'avviso con riguardo all'importo preteso dall'Ufficio a titolo di IVA sugli acquisti e riconosceva inoltre la sussistenza del costo documentato dalla fattura di Euro 50 mila emessa da una società per prestazioni di battitura delle relazioni di consulenza.

A seguito della impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, ha accolto l'appello, ritenendo immune da vizi l'avviso di accertamento, osservando che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E 28 gennaio 2005 non aveva alcun valore innovativo rispetto all'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, che riguardava l'esenzione IVA per le sole prestazioni di natura sanitaria finalizzate alla tutela della salute e non quelle, svolte dal sanitario in qualità di medico legale per conto di compagnie assicurative e di privati cittadini, correlate alla valutazione del grado di danno permanente. La CTR ha ritenuto inoltre il carattere fittizio della fattura di 50 mila euro.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte.

Il diritto

La Cassazione, tra i numerosi aspetti analizzati, ha evidenziato che nessuna forzatura interpretativa può addebitarsi alle autorità fiscali nazionali che, ben lungi dallo sperimentare operazioni ermeneutiche dissonanti rispetto al tenore letterale della disposizione interna di attuazione, hanno inteso la portata della nozione "prestazione sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni o arti sanitarie" nel senso di escludere dal suo ambito operativo le attività sanitarie non funzionali alla cura della persona.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal medico, condannandolo alle spese di giudizio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sez. V; Sent. n. 22577 del 11.12.2012